

ALLEGATO B)



COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona
Via D. Alighieri, 210

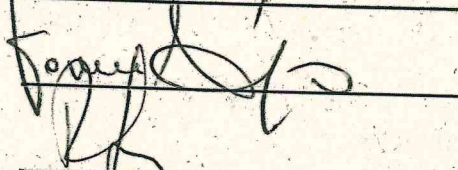
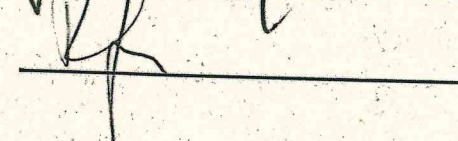
37043 Castagnaro (Vr)

**IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO IN MODIFICA E INTEGRAZIONE DEI
CRITERI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO PER LA DEFINIZIONE DELLE
PROCEDURE RELATIVE ALL'ISTITUTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA
ORIZZONTALE**

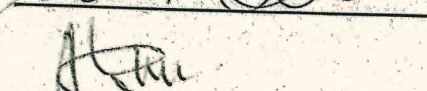
In data 21/09/2018 presso il Comune di Castagnaro (VR) si sono riunite le delegazioni trattanti del Comune di Castagnaro per la trattazione dell'ipotesi di accordo relativo alle modifiche da apportare al regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e valutazione dell'istituto della progressione economica orizzontale.

A seguito di regolare convocazione dello oo. ss e dei RSU con nota prot n..., all'appello risultano:

Per la Parte pubblica

	presente	assente
 Segretario comunale / Presidente	X	
 Rappresentante Parte Pubblica	X	

Per la Parte sindacale

	presente	assente
 Rappresentante Territoriale CISL		
 Rappresentante Territoriale CSA		
 Rappresentante R.S.U.		
 Rappresentante R.S.U.		
 Rappresentante R.S.U.		
 Rappresentante R.S.U.		

- 7) In caso di comando parziale presso altra pubblica amministrazione la valutazione è effettuata dal Responsabile della struttura organizzativa della pubblica amministrazione in cui il dipendente è in organico; in caso di comando totale la valutazione è effettuata dal dirigente/responsabile della struttura organizzativa in cui il dipendente è utilizzato. Tale valutazione dovrà essere comparabile con il sistema di valutazione adottato dall'Ente.
- 8) In caso di Unioni di Comuni, ai sensi del comma 2, dell'art. 13, del CCNL del 22.1.2004: "Gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all'unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per l'attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall'unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'unione".

Art. 5 - GRADUATORIA

- 1) Le progressioni economiche sono riconosciute a far data dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria.
- 2) Il Responsabile del procedimento (o altro Responsabile in caso di incompatibilità), forma apposita graduatoria indicando il punteggio complessivo e quello ottenuto nei singoli fattori sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
- 3) La graduatoria di attribuzione delle progressioni orizzontali sarà redatta per categoria, sulla base delle risorse disponibili destinate all'istituto delle P. E. O. per l'anno di riferimento.
- 4) La progressione economica viene attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto in graduatoria nella relativa categoria di appartenenza e in misura non superiore al 40% dei soggetti aventi diritto per ciascuna categoria.
- 5) Nell'ipotesi in cui vi sia parità di punteggio, ha diritto alla progressione il dipendente con maggiore anzianità di servizio presso l'Ente e in caso di ulteriore parità si guarderà alla maggiore anzianità anagrafica.
- 6) La validità della graduatoria approvata e pubblicata si esaurisce con l'individuazione degli aventi diritto e con la relativa assegnazione di posizione economica.
- 7) Gli eventuali resti rispetto all'importo stabilito annualmente in sede di contrattazione decentrata:
 - a. saranno utilizzati per le progressioni delle categorie più basse a partire dalla categoria B fino ad esaurimento, scorrendo l'ordine di graduatoria;
 - b. se risultano insufficienti per attribuire almeno una progressione, o gli eventuali resti dopo l'applicazione del precedente punto a), confluiscono all'interno della quota destinata all'incentivazione della produttività da distribuire nell'anno di riferimento.
- 8) La graduatoria viene quindi approvata con determinazione del Responsabile del Servizio stesso e viene affissa all'Albo Pretorio on-line per 10 giorni consecutivi. La graduatoria rimane valida per l'anno di competenza.
- 9) Le graduatorie, formulate vengono pubblicate, a cura del Servizio personale, all'Albo Pretorio e diventano definitive ed efficaci, se nel termine di 5 giorni dalla pubblicazione non vengono presentati allo stesso servizio, ricorsi per eventuali errori od omissioni.
- 10) Divenute esecutive le graduatorie di cui al comma precedente, il Servizio competente per la gestione delle risorse umane provvede ai successivi adempimenti per l'adeguamento del trattamento economico. La graduatoria sarà valida solo per le progressioni economiche messe a selezione nell'anno di riferimento.

valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi."

1. I criteri di valutazione per la formulazione della graduatoria sono:

- **Valutazione delle prestazioni (A)**
- **Titoli di studio e formazione professionale (B)**

A) Per la valutazione delle prestazioni utilizzerà il seguente criterio:

- Media della valutazione riportata nell'ultimo triennio precedente a quello in cui è stata indetta la procedura per l'attribuzione delle P. E. O. ;

I pesi assegnati a ciascun elemento di valutazione di cui al comma precedente sono così suddivisi:
Media della valutazione riportata negli ultimi tre anni:

MEDIA VALUTAZIONE ULTIMO TRIENNIO	A-B-C-D
Da 70,00% a 74,99%	p. 9
Da 75,00% a 79,99%	p.11
Da 80,00% a 84,99%	p.13
Da 85,00% a 89,99%	p.17
Da 90,00% a 91,99%	p.19
Da 92,00% a 94,99%	p.22
Da 95,00% a 100,00%	p.27

B) Per i Titoli di studio vengono considerati i seguenti titoli di studio:

- Laurea: punti 3
- Laurea breve: punti 2,50
- Diploma scuola media superiore: punti 2
- Diploma istr. sec. 2° grado (triennale): punti 1

Per la valutazione della formazione individuale si considerano gli attestati inerenti corsi di formazione relativi al triennio precedente a quello della formazione della graduatoria, presentati dai dipendenti entro i termini previsti per la valutazione dei requisiti.

I pesi assegnati a ciascun attestato sono così attribuiti:

ACCORDO DECENTRATO IN MODIFICA E INTEGRAZIONE DEI CRITERI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ISTITUTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

Premesso che:

- In data 15/12/2017 è stato sottoscritto l'accordo decentrato per la disciplina dei requisiti di accesso e criteri generali per l'istituto della progressione economica orizzontale;
- Successivamente, e in base ai criteri oggetto dell'accordo decentrato, con deliberazione n. 162 del 18.12.2017 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e valutazione dell'istituto della progressione economica orizzontale;
- In data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali 2016/2018, che all'art 16 disciplina compiutamente l'istituto contrattuale della progressione economico orizzontale;
- Alla luce del nuovo art 16 del CCNL, è necessario un nuovo accordo decentrato che modifichi e integri il precedente, per adeguare la disciplina della progressione economico orizzontale a quanto previsto dal nuovo CCNL del 21 maggio 2018;

Pertanto, le parti si riuniscono in delegazione trattante per esaminare e sottoscrivere un nuovo accordo decentrato in materia di criteri per la definizione delle procedure di progressione economico orizzontale ai sensi dell'art 7 comma 4 lett. C del CCNL del 21 maggio 2018.

Art. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Al comma 3 si ritiene opportuno sostituire la parola "biennio", con la parola "triennio". Si propone di riscriverlo come segue:

(OMISSIS)

Comma 3. Abbiano conseguito nel triennio precedente a quello in cui è stata indetta la procedura per l'attribuzione della P. E. O, una valutazione media non inferiore al 70% del punteggio massimo attribuibile, in relazione alla misurazione e valutazione dei risultati del sistema di valutazione dell'Ente.

Al comma 5 si ritiene ragionevole ammettere in graduatoria i dipendenti che abbiano assicurato la presenza in servizio di almeno 180 giorni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza del nuovo beneficio economico.

Tale comma verrebbe riscritto come segue:

Comma 5. Sono ammessi in graduatoria esclusivamente i dipendenti che hanno assicurato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza del nuovo beneficio economico, una presenza in servizio pari almeno 180 giorni lavorativi effettivi, non considerando ai fini del computo come periodi di mancata presenza i seguenti: (omissis)

Art. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Si ritiene opportuno riscriverlo come segue, tenendo conto di quanto previsto all'art. 16, comma 3, secondo il quale "le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "CISLFF" and "Mestore"]

TIPOLOGIA DI CORSO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Corso di una giornata	1 PUNTO AD OGNI ATTESTATO
Corso di più una giornata	2 PUNTI PER OGNI ATTESTATO

Fino ad un punteggio massimo di 6 punti totali per i corsi di formazione.

2. Il punteggio totale del singolo, sulla base del quale viene formata la graduatoria, è pari alla somma dei punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 1 (A+ B+C).

CISL FP

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'CISL FP' with a large circular flourish below it, followed by 'Sh', a signature that looks like 'M. Stee', a signature that looks like 'R. C. S.', a signature that looks like 'L. C. S.', and a signature that looks like 'P. H. C. S.'.